GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — GIOVEDÌ 6 DICEMBRE — NUM. 287

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Senato del Regno: *Commissari nominati dagli Uffici nelle adunanze del 3 e 4 dicembre* — **Leggi e decreti: Regio decreto** *numero 5815 (Serie 3ª), che costituisce in Sezione elettorale autonoma il collegio di Crichi e Simeri (Catanzaro)* — **Regio decreto** *numero 5816 (Serie 3ª), che istituisce un posto di notaro nel comune di Albidona (Cosenza)* — **Regio decreto** *n. 5819 (Serie 3ª), che approva gli annessi Statuto e Ruolo normale del Collegio di musica di Napoli* — **Regio decreto** *numero 5821 (Serie 3ª), che dichiara di pubblica utilità le opere per l'impianto sulle coste di Sicilia ed isole minori di stazioni semaforiche* — **Decreto Ministeriale** *che designa i membri della Commissione centrale per la campagna 1889 per la coltivazione dei tabacchi* — **Ministero delle Finanze:** *Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria* — **Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti:** *Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria* — **Direzione Generale del Debito Pubblico:** *Rettifica d'intestazione* — *Smarrimento di ricevuta.*

PARTE NON UFFICIALE.

Senato del Regno: *Seduta del giorno 5 dicembre 1888* — Camera dei Deputati: *Seduta del giorno 5 dicembre 1888* — *Telegrammi dell'* Agenzia Stefani — *Listino ufficiale della Borsa di Roma.*

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

Commissari nominati dagli Uffici nelle adunanze del 3 e 4 dicembre corrente, per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge sul Monte delle pensioni per gli insegnanti elementari (N. 136);

1° Ufficio senatore Bargoni
2° » » Cannizzaro
3° » » Guarini
4° » » Borelli
5° » » Marescotti.

Riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli (N. 137);

1° Ufficio senatore Amari
2° » » Costa
3° » » Valsecchi
4° » » Ferraris (relatore)
5° » » Majorana.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5815** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Crichi e Simeri per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Sellia e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'art. 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Crichi e Simeri ha 120 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Crichi e Simeri è separato dalla Sezione elettorale di Sellia ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Catanzaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5818** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda fatta dal comune di Albidona, per l'istituzione in quel luogo di un posto di notaro, nonchè le relative deliberazioni del Consiglio provinciale di Cosenza e del Consiglio notarile di Castrovillari;

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato, approvato con Nostro decreto 25 maggio 1879, N. 4900 (Serie 2ª);

Veduto il nuovo testo della tabella del numero e della residenza dei notari del Regno, approvato con Nostro decreto 11 giugno 1882, N. 810 (Serie 3ª);

Ritenuto che sarebbe giustificata la convenienza ed opportunità di tale istituzione;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito un posto di notaro nel comune di Albidona, distretto notarile di Castrovillari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1888.

UMBERTO.

ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **5819** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Riconosciuta l'opportunità di dare un nuovo ordinamento al Collegio di Musica di Napoli;

Visto il bilancio passivo del Ministero d'Istruzione Pubblica per l'anno finanziario 1888-89 (Capitoli 34 e 61);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il Collegio di Musica di Napoli sono approvati lo Statuto ed il Ruolo normale annessi al presente decreto e firmati d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle dello Statuto e del Ruolo predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1888.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

STATUTO E RUOLO
del Real Collegio di musica di Napoli.

TITOLO I.
Scopo e forma del Collegio.

Art. 1. — Il Real Collegio di musica di Napoli è ordinato, in conformità della sua istituzione, conservando la sua natura di ente morale autonomo in quanto sia conciliabile col presente Statuto, all'insegnamento della musica vocale e strumentale, non che agli studi letterari adatti a compiere l'istruzione degli alunni di ambo i sessi.

Art. 2. — Esso ha un convitto maschile e scuole esterne maschili e femminili. L'istruzione è data in comune agli alunni esterni ed interni, però, di regola generale, separatamente per i due sessi.

TITOLO II.
Mezzi finanziari.

Art. 3. — Al mantenimento del Collegio si provvede:

a) con la rendita dei beni patrimoniali che esso possiede per essere succeduto agli antichi conservatori dei Poveri di Gesù Cristo, di S. Onofrio a Capuana, di S. Maria di Loreto e della Pietà dei Turchini;

b) con assegni inscritti nel bilancio del Ministero della Istruzione Pubblica;

c) con la contribuzione che pagano gli alunni.

Art. 4. — Il R. Collegio conserva, rispetto ai beni patrimoniali, ogni ragione che possa legalmente spettargli, e ogni facoltà di amministrarli con gestione autonoma e separata.

TITOLO III.
Governo.

Art. 5. — Il Collegio è retto da un Consiglio composto del governatore e di 8 membri, cioè: il presidente del Consiglio provinciale della provincia di Napoli, il sindaco della città di Napoli, il presidente dell'Accademia di lettere e belle arti, il rettore della R. Università, il presidente dell'Istituto di belle arti, l'avvocato erariale locale, il direttore del Collegio ed uno fra i professori dei corsi principali tecnici, eletto ogni anno nella prima metà del mese di novembre dal Comitato tecnico, di cui all'art. 15.

Art. 6. — Il Consiglio approva il bilancio del Real Collegio, ed esamina i conti consuntivi concernenti la sua gestione, in conformità dell'art. 10;

Esercita le funzioni che gli sono attribuite dal presente Statuto, e delibera intorno a tutti gli argomenti che il governatore reputi opportuno di sottoporre al suo esame;

Invigila sull'andamento generale didattico ed amministrativo del Real Collegio;

Propone di sua iniziativa tutti i provvedimenti che reputi opportuni, non che le riforme che ravvisi ulteriormente convenienti al presente Statuto.

Art. 7. — I bilanci, i conti e le deliberazioni tutte del Consiglio sono dal governatore comunicate al Ministero della Pubblica Istruzione, ed ove, trascorso un mese dalla loro comunicazione, non sia giunta da parte del Ministero al governatore stesso alcuna osservazione, s'intenderanno approvati.

Art. 8. — Il governatore è nominato dal Re, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, e dura in carica cinque anni. Egli presiede il Consiglio, rappresenta il Ministro, col quale corrisponde direttamente, ed ha la rappresentanza legale del Collegio stesso.

Il governatore sopraintende alla parte amministrativa, e vigila alla osservanza delle leggi e dei regolamenti che regolano il Collegio. In caso d'impedimento o di assenza temporanea, le sue funzioni sono assunte dal vice presidente del Consiglio, che verrà eletto dal Consiglio stesso fra i suoi membri.

Art. 9. — Il governatore avrà alla sua immediata dipendenza un ispettore amministrativo, nominato con decreto Reale, il quale adempirà tutti gli uffici che dal governatore stesso gli verranno commessi.

Art. 10. — Il governatore compila annualmente il bilancio preventivo, udite le proposte del direttore per la parte riguardante i bisogni

didattici e disciplinari del Collegio, non che quelle dei vari professori, e compila inoltre il bilancio annuale consuntivo, sottoponendo l'uno e l'altro all'approvazione del Consiglio in conformità del precedente art. 6.

Art. 11. — Le deliberazioni del Consiglio saranno prese a maggioranza assoluta di voti, e saranno valide con l'intervento di sei membri, compreso il presidente o il vice presidente. In caso di parità di voti, quello del presidente è preponderante.

TITOLO IV.

Direzione.

Art. 12. — La immediata autorità didattica e disciplinare nel Collegio è commessa ad un direttore nominato per decreto Reale, sentito il Consiglio del Collegio, sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, fra gli artisti più chiari del tempo. A lui è affidato l'indirizzo didattico del Collegio, e non è tenuto a dare alcun insegnamento.

In caso d'impedimento o di assenza temporanea, il direttore è surrogato dal professore di composizione più anziano.

Art. 13. — Il direttore avrà alla sua immediata dipendenza un segretario tecnico, nominato per decreto Reale su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il governatore del Real Collegio.

TITOLO V.

Professori.

Art. 14. — I professori, ai quali è affidato l'insegnamento nelle scuole del Real Collegio, sono nominati dal Re, sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, in seguito a concorso.

Il concorso sarà per titoli. La Commissione incaricata dell'esame di tale concorso sarà nominata dal Ministro della Pubblica Istruzione, ed avrà il diritto di chiedere ai candidati, ove ne sia il caso, la prova dello esame.

Il ministro potrà, intesa la Commissione permanente di arte musicale, derogare alla condizione del concorso, nel caso di artisti venuti in meritata fama di singolare perizia didattica nelle materie che dovrebbero professare.

Le nuove nomine fatte per concorso non divengono definitive, se non dopo due anni di reggenza; i quali, nel caso della nomina definitiva, sono computati al candidato come anni di servizio.

TITOLO VI.

Comitato tecnico.

Art. 15. — Gli insegnanti dei corsi tecnici, compreso il bibliotecario, formano, sotto la presidenza del direttore, il Comitato tecnico, il quale esercita le attribuzioni che gli sono commesse dal presente Statuto: esprime i suoi pareri intorno allo indirizzo didattico generale del Collegio, allo indirizzo dei vari rami d'insegnamento che in esso s'impartiscono, al coordinamento dei corsi, e stabilisce quanto riguarda i programmi e gli orari.

Nel Comitato tecnico ciascun insegnante riferisce intorno ai bisogni e all'andamento della propria scuola, e provoca gli opportuni provvedimenti.

Art. 16. — Il Comitato dovrà riunirsi almeno una volta al mese nella prima settimana di ciascun mese.

I verbali delle sue adunanze saranno immediatamente trasmessi al governatore, e da questi, quando occorra, comunicati al Consiglio.

TITOLO VII.

Istruzione.

Art. 17. — L'insegnamento si divide in corsi tecnici principali, corsi tecnici complementari, e corsi letterari.

Art. 18. — I corsi tecnici principali sono:

Composizione.
Canto.
Pianoforte.
Organo.
Arpa.
Violino e Viola,
Violoncello.
Contrabbasso.
Flauto e congeneri.
Oboe e congeneri.
Clarinetto e congeneri.
Fagotto e congeneri.
Corno.
Tromba, Trombone e congeneri.

Art. 19. — I corsi tecnici complementari sono:

Nozioni elementari con dettato ritmico e solfeggio parlato (obbligatorio per tutti gli alunni);

Canto corale (obbligatorio per tutti, tranne per gli alunni di canto);

Canto (obbligatorio per gli alunni di composizione);

Pianoforte (obbligatorio per tutti, tranne per gli alunni dei corsi principali di Pianoforte od Organo);

Armonia teorico-pratica (obbligatorio per tutti, tranne per gli alunni di composizione);

Organo, Violino e Violoncello (obbligatorio per gli alunni di composizione);

Esercitazioni di quartetto (obbligatorio per gli strumenti da arco);

Storia della musica (obbligatorio per gli alunni di composizione).

Art. 20. — I corsi letterari sono:

Grammatica ed elementi di lingua italiana, nozioni di storia e geografia, elementi di aritmetica (obbligatorio per tutti gli alunni);

Letteratura poetica e drammatica (obbligatorio per gli alunni di composizione e di canto);

Elementi di lingua e prosodia latina (obbligatorio per gli alunni di composizione e di organo);

Insegnamento pratico di arte scenica e declamazione (obbligatorio per gli alunni di composizione e di canto);

Lingua francese (obbligatorio per gli alunni di composizione e di canto);

Calligrafia (obbligatorio per tutti gli alunni).

Art. 21. — Sono designati per l'insegnamento nei corsi di composizione come libri di testo, le opere dei seguenti autori, lasciandone al criterio del direttore e degli insegnanti la distribuzione graduale.

AUTORI ITALIANI.

Secolo XVI. — Pierluigi da Palestrina — Luca Marenzio — Gregorio Allegri — Claudio Monteverde.

Secolo XVII. — Giangiacomo Carissimi — Alessandro Scarlatti — Antonio Lotti.

Secolo XVIII. — Antonio Caldara — Francesco Durante — Benedetto Marcello — Nicola Antonio Porpora — Leonardo Leo — Giovambattista Pergolesi — Niccolò Jommelli — Giovanni Paisiello — Domenico Cimarosa.

Secolo XIX. — Maria Luigi Cherubini — Gaspare Spontini — Gioacchino Rossini.

AUTORI STRANIERI.

Giovanni Sebastiano Bach — Giorgio Haendel — Cristoforo Gluck — Giuseppe Haydn — Wolfango Amedeo Mozart — Ludovico von Beethoven — Francesco Maria Weber.

Art. 22. — Oltre alle suddette opere, sono designate come testi speciali quelli degli autori seguenti:

a) per gli alunni di composizione: — Nicola Sala — Fedele Fenaroli — Stanislao Mattei — Pietro Raimondi — Maria Luigi Cherubini.

b) Per gli alunni di organo: — Girolamo Frescobaldi.

c) Per gli alunni di Violino e Violoncello: — Arcangelo Corelli — Giuseppe Tartini — Luigi Boccherini.

Art. 23. — Per l'insegnamento del canto sono designati come libri di testo le opere dei seguenti autori: — Abate Giovanni Carlo Maria Clari — Francesco Durante — Benedetto Marcello — Nicola Antonio Porpora — Giovanni Battista Pergolesi — Giovanni Paisiello — Domenico Cimarosa — Gioacchino Rossini — Wolfango Amedeo Mozart (opere italiane).

Autori moderni (nell'ultimo anno di corso).

Il direttore e gl'insegnanti potranno scegliere fra i succennati testi od anche aggiungerne o sostituirne altri, determinandoli nel Comitato

di cui nell'art. 15, il quale, al principio di ogni anno scolastico, dovrà stabilire l'elenco dei libri di testo insieme coi programmi d'insegnamento.

Art. 24. Ciascun professore dei corsi principali ha l'obbligo di svolgere, nella propria classe, le bellezze estetiche delle composizioni messe allo studio. I professori di canto e d'istrumenti hanno inoltre l'obbligo d'istruire i propri alunni nella storia speciale del ramo d'arte che essi insegnano.

Art. 25. Quando, in uno stesso corso, per frequenza di alunni, siano adibiti all'insegnamento vari professori, le loro classi sono parallele.

Art. 26. — Il corso complementare di canto per gli alunni di composizione è affidato ai professori del corso principale.

Art. 27. — Il professore di Contrabbasso ha l'obbligo di esercitare i propri alunni nell'uso tanto del Contrabbasso a tre corde, quanto di quello a quattro corde.

Art. 28. — L'insegnamento del Corno è affidato ad un professore speciale e diverso da quello che insegna Tromba e Trombone.

Art. 29. — Il professore di Corno ha l'obbligo di esercitare i suoi alunni anche nell'uso del Corno a mano.

Art. 30. — Gli alunni più valenti, sotto la responsabilità del loro professore, possono, con l'autorizzazione del direttore, essere adibiti all'insegnamento delle nozioni elementari di musica, e nelle scuole complementari di armonia, Pianoforte, Organo e strumenti da arco.

Art. 31. — Alla scuola d'Organo non possono essere ammessi che quegli alunni, i quali diano un soddisfacente esame di Pianoforte e di armonia.

Art. 32. — La durata massima di ciascuno de' corsi principali è determinata come appresso:

Composizione	anni 9
Pianoforte	» 9
Organo (compreso lo studio preliminare del pianoforte	» 9
Violino e Viola	» 9
Violoncello	» 9
Arpa	» 8
Contrabbasso	» 6
Flauto e congeneri	» 6
Clarinetto e congeneri	» 6
Fagotto e congeneri	» 6
Oboe e congeneri	» 6
Corno	» 6
Tromba, Trombone e congeneri	» 5
Canto	» 4

Art. 33. — La durata massima di ciascuno dei corsi tecnici complementari è determinata come appresso:

Nozioni elementari . . . anni 2

Canto corale . . . » 2

(È però fatto obbligo a tutti gli alunni di prender parte alle esercitazioni corali durante la loro permanenza in Collegio).

Canto (per gli alunni di composizione) . . . » 2

Pianoforte . . . » 4

(Per gli alunni di composizione e di Arpa l'insegnamento del Pianoforte durerà per tutto il tempo di loro permanenza in Collegio).

Armonia teorico-pratica . . . » 3

Organo . . . » 2

Violino e Violoncello . . . » 2

Storia della musica . . . » 2

Esercitazioni di quartetto durante tutto il tempo assegnato alla istruzione degli istrumentisti da arco.

Art. 34. La durata massima dei corsi letterari è determinata in anni sei. Gli orari e tutte le eccezioni richieste dalla minore durata di alcuni corsi tecnici principali, verranno stabiliti con successivo regolamento, sentito il Comitato tecnico ed il Consiglio.

L'insegnamento pratico di arte scenica e declamazione sarà dato agli alunni di canto nel terzo e quarto anno di corso; ed agli alunni di composizione dopo che avranno esaurito lo studio del contrappunto.

Art. 35. Il numero di ore e di giorni d'insegnamento settimanale nonchè il massimo di alunni da assegnare a ciascun professsore dei corsi tecnici principali, sono determinati dalla seguente tabella:

CORSI	Numero massimo di alunni	Ore per settimana	Giorni
Composizione	6	9	3
Canto	6	18	6
Pianoforte	8	9	3
Organo	8	9	3
Arpa	8	9	3
Violino e Viola	8	9	3
Violoncello	8	9	3
Contrabbasso	6	6	3
Flauto e congeneri	6	6	3
Oboe e congeneri	6	6	3
Clarinetto e congeneri	6	6	3
Fagotto e congeneri	6	6	3
Corno	6	6	3
Tromba, Trombone e congeneri	6	6	3

Art. 36. — Il numero di alunni, ore e giorni, assegnati ai corsi tecnici complementari, sarà determinato dal regolamento, di cui è parola all'art. 81.

Pe' corsi di nozioni elementari, canto corale e storia della musica, si seguiranno le norme stabilite dalla seguente tabella:

CORSI	Numero degli alunni	Ore per settimana	Giorni
Nozioni elementari	indeterminato	9	3
Canto corale	Id.	3	2
Storia della musica	Id.	2	2

TITOLO VIII.

Scuola normale di canto corale.

Art. 37. — Al Real Collegio di musica di Napoli sarà annessa una scuola normale di canto corale.

Uno speciale regolamento, approvato con decreto Reale, e sentito il Consiglio del Real Collegio, stabilirà l'ordinamento di tale scuola, le norme per l'ammissione, per i programmi, per gli orari e per il titolo che abiliterà gli alunni della scuola allo insegnamento del canto corale.

Art. 38. — Il professore, al quale è affidato l'insegnamento del canto corale obbligatorio per gli alunni del Real Collegio, sarà pure incaricato del medesimo insegnamento nella scuola normale.

TITOLO IX.

Alunni.

Art. 39. — Le scuole sono aperte agli italiani ed agli stranieri mediante il pagamento di una contribuzione annua di lire sessanta, la quale servirà a concorrere in piccola parte alla spesa occorrente al-

l'insegnamento, e sarà corrisposta quando l'ammissione diverrà definitiva.

Art. 40. — Saranno dispensati da tale contribuzione gli alunni dei quali sarà accertata la povertà, e che raggiungano nell'esame di conferma o di promozione punti 8.50 su *dieci* nella classifica dello studio principale.

Le esenzioni vengono accordate dal Consiglio.

Art. 41. — Per essere ammesso alle scuole, occorre una domanda in carta da bollo da una lira indirizzata al governatore, e corredata dei seguenti titoli:

1. atto di nascita,
2. attestato di vaccinazione,
3. attestato di buona costituzione fisica,
4. attestato recente di buona condotta.

Nella domanda, il candidato deve dichiarare a quale corso principale aspiri ad iscriversi.

Art. 42. — L'ammissione alle scuole vien determinata da un esame, ed è temporanea pel primo anno. Essa diviene definitiva dopo l'esame di conferma, di cui è parola nell'art. 55.

Art. 43. — L'età minima per l'ammissione alle scuole è determinata a nove anni.

L'età massima è stabilita come segue:

Composizione	anni 15
Canto (donne)	» 20
Id. (uomini)	» 21
Pianoforte	» 12
Organo	» 12
Arpa	» 12
Violini e Viola	» 12
Violoncello	» 12
Contrabbasso	» 18
Strumenti di legno	» 16
Corno	» 16
Tromba, Trombone, ecc.	» 18

Sulla proposta del direttore, il Consiglio, in casi eccezionali, potrà modificare i termini della età di ammissione.

Art. 44. — La permanenza massima di un alunno, compreso l'anno di prova, in ciascuno dei corsi principali, è limitato alla durata massima assegnata a quei corsi dall'art. 32.

In casi eccezionali ed in considerazione del profitto dell'alunno, il direttore, sentito il rispettivo professore, può proporre al Consiglio una proroga a questo termine.

Art. 45. — È vietato iscriversi contemporaneamente a due corsi principali. Però un allievo, già in via d'istruzione, e che dimostri speciali disposizioni, potrà, previo esame, essere ammesso ad un altro corso principale, qualora in questo vi sia posto vacante.

Art. 46. — I corsi principali per i quali è aperta normalmente l'iscrizione delle alunne, sono quelli di canto, di Pianoforte e di Arpa.

Esse però possono essere ammesse ai corsi di Violino, di Violoncello ed anche a tutti gli altri corsi, ove ne facciano richiesta, dando prova di sufficiente attitudine riconosciuta dal direttore.

Art. 47. — Tutti gli alunni, sia temporanei, sia definitivi, oltre l'obbligo di frequentare il corso principale e quelli complementari tecnici e letterari, sono tenuti ad intervenire alle prove, alle esercitazioni pubbliche e private, eseguendo la parte qualsiasi, principale o secondaria, assegnata loro dal direttore di concerto co' professori.

Le assenze, i rifiuti non giustificati, li rendono passibili delle pene stabilite dall'art. 72.

TITOLO X.

Convitto.

Art. 48. — Il convitto potrà accogliere alunni a pagamento ed alunni a posti gratuiti e semigratuiti.

Il numero dei posti gratuiti e semigratuiti è determinato, anno per anno, sulla proposta del Consiglio, dal Ministro della Pubblica Istruzione, nei limiti del bilancio del Collegio.

Art. 49. — La retta per i convittori a pagamento e quella per convittori a posti semigratuiti, è fissata, sulla proposta del Consiglio, dal Ministro della Pubblica Istruzione.

I convittori pagano un diritto di entrata nella somma e colle norme che verranno stabilite, sulla proposta del Consiglio, dal Ministro della Pubblica Istruzione. Essi dovranno fornirsi del corredo e di quanto altro sarà prescritto dal Regolamento, del quale è parola nell'art. 81.

Art. 50. — Ai posti gratuiti e semigratuiti, sono ammessi a concorrere quegli alunni del convitto a pagamento, o delle scuole, o altri candidati estranei, che sieno cittadini italiani, ed abbiano già compiuto, nel collegio o fuori, la metà del corso assegnato al ramo d'insegnamento principale cui il concorrente è dedicato.

A parità di merito, saran preferiti i candidati più giovani, i meno provveduti di beni di fortuna ed i figli di artisti benemeriti dell'arte musicale.

Art. 51. — Potrà essere derogato, per deliberazione del Consiglio, alla condizione del periodo di studi già percorso, posta dall'articolo precedente, nel caso eccezionalissimo di qualche candidato che, a giudizio del direttore, presenti una disposizione artistica straordinaria, e la cui posizione finanziaria non gli consenta l'entrar nel convitto a pagamento, o il frequentar senza sussidio le scuole.

TITOLO XI.

Esami.

Art. 52. — Gli esami sono: di ammissione, di conferma, di promozione e di licenza.

In tutti gli esami, eccettuati quelli di licenza, si ammette la compensazione nel numero dei punti ottenuti in ciascuna materia, a condizione però che quelli riportati nello studio principale non sieno inferiori ai 6|10.

Art. 53. — Nell'esame di ammissione al primo anno di corso il candidato deve dar ragione della propria attitudine a seguire con frutto gli studi musicali. Però è condizione essenziale il saper leggere correttamente l'italiano, e scrivere sotto il dettato nella stessa lingua.

Art. 54. — Nell'esame d'ammissione al convitto gratuito o semigratuito e che, tenuto conto di quanto è disposto dagli articoli 50 e 51, sarà dato su programmi all'uopo determinati, il concorrente deve dimostrare la grande probabilità della sua buona riuscita a corso compiuto, e nel numero di anni assegnati a ciascun corso, sia principale, sia complementare tecnico, sia letterario.

Art. 55. — L'esame di conferma, che si dà in fine dell'anno in cui il candidato è stato ammesso alle scuole, gli dà il diritto di divenire alunno definitivo,

É fatta facoltà a ciascun professore di chiedere l'esame di conferma, anche prima del tempo fissato, per quegli alunni temporanei ai quali, a suo giudizio, tornerebbe inutile il proseguimento degli studi.

L'alunno rinviato nell'esame di conferma, potrà, per una sola volta e nel caso che non abbia varcata l'età prefissa, ripresentarsi ad un nuovo esame di ammissione, nella sessione d'esami che si terrà al cominciare dell'anno scolastico successivo all'epoca del suo rinvio.

Art. 56. — L'esame di promozione si dà in fine di ciascun anno scolastico, e versa su tutte le materie tecniche e letterarie comprese nel programma di studi per l'anno di corso compiuto.

Art. 57. — L'esame di licenza si dà alla fine del corso tecnico principale seguito dall'alunno, e versa su tutte le materie obbligatorie da lui studiate.

Ai soli alunni di composizione è imposto l'obbligo di dar l'esame di licenza in due anni consecutivi; licenziandosi, alla fine del penultimo anno di corso principale, in tutte le materie complementari tecniche e letterarie; e, alla fine dell'ultimo anno di corso, licenziandosi nella composizione. Non conseguendo la licenza nelle materie complementari tecniche e letterarie, l'alunno di composizione non potrà essere ammesso all'esame di promozione all'ultimo anno di corso principale.

Art. 58. — Per ottenere, dopo l'ultimo anno di corso principale, la licenza di *Maestro compositore*, il candidato deve superare i tre esperimenti che seguono:

1° Comporre, nel periodo di tempo assegnato dalla Commissione,

un pezzo vocale accompagnato da uno schizzo d'istrumentazione su tre o quattro pentagrammi, in chiave di Violino e Basso;

2° Strumentare per orchestra un brano dato dalla Direzione al momento dell'esame;

3° Scrivere una *fuga* per voci, a quattro o cinque parti reali, a scelta del direttore, su tema dato dal medesimo, seduta stante.

Art. 59. — I candidati cantanti o strumentisti per ottenere la licenza di *Approvato dal R. Collegio di musica di Napoli*, debbono oltre all'approvazione nelle materie complementari tecniche e letterarie obbligatorie, superare i seguenti esperimenti:

a) eseguire un pezzo, da estrarsi a sorte fra non meno di tre, preparato dal candidato;

b) interpretare, previo studio di due ore fatto a porte chiuse, un breve pezzo di musica scelto dal direttore;

c) leggere un brano di musica a prima vista.

Nell'esame sulle materie tecniche complementari sarà data la massima importanza alle prove di armonia e Pianoforte.

Art. 60. — Il diploma di licenza sarà firmato dal governatore e dal direttore, ed è titolo di magistero. In esso saranno registrati i punti ottenuti dal candidato in tutte le materie.

Art. 61. — Tutti gli alunni definitivi han diritto all'esame di riparazione, che sarà dato al cominciare dell'anno scolastico.

Quelli che cadessero in una o più materie complementari tecniche, o letterarie, non potranno essere ammessi all'esame sulla materia principale, se non dopo aver superato felicemente l'esame di riparazione in quelle materie nelle quali fecero cattiva prova.

Art. 62. — Durante tutto il corso di studi principali, salvo il disposto dell'art. 44, non è permesso ripetere che un solo anno, tranne casi eccezionali riconosciuti tali dal Consiglio.

Art. 63. — L'ammissione alle scuole o al convitto non può aver luogo che al cominciare di ciascun anno scolastico. Essa può esser chiesta, salvo le disposizioni speciali dell'art. 50, per qualsiasi anno del corso principale a cui aspiri il candidato, purchè ci sieno posti disponibili, e la proporzione dell'età corrisponda al grado degli studi fatti. In tal caso l'esame verserà sul programma assegnato all'esame di promozione dell'anno precedente a quello cui aspira il candidato.

Il concorrente che venisse riprovato, non potrà pertanto presentarsi alla riparazione se non nell'anno scolastico successivo e nel tempo assegnato agli esami di riparazione, e dovrà ripetere tutto l'esame.

Art. 64. — Un regolamento speciale, da approvarsi per decreto Reale, sentita la Commissione permanente, stabilirà le norme da seguirsi negli esami, l'ammontare delle propine che ciascun candidato dovrà pagare all'atto della sua iscrizione per gli esami di licenza, e la distribuzione di esse fra gli esaminatori.

TITOLO XII.

Commissioni esaminatrici.

Art. 65. — Le Commissioni esaminatrici, per tutti gli esami, saranno nominate dal governatore, sulla proposta del direttore, e composte di non meno di tre e non più di sette membri. Comprenderanno i professori del Collegio che insegnano la materia di cui sono chiamati a dar conto i candidati, e saran miste con professori estranei al Collegio stesso.

Tutte le loro deliberazioni saranno prese a voti palesi. In caso di parità, è preponderante il voto del direttore o di chi lo presiede per sua delegazione.

TITOLO XIII.

Esercitazioni.

Art. 66. — Il Collegio avrà una sala da concerti, ed un teatrino sperimentale, per le esercitazioni private e pubbliche.

Art. 67. — Le esercitazioni private potranno essere: di quartetto, vocali, strumentali, o vocali e strumentali insieme.

Le esercitazioni pubbliche saranno annuali, procurando che tolgano il minor tempo possibile allo studio.

TITOLO XIV.

Premi.

Art. 68. — Sono assegnati, nei limiti del bilancio, un *Gran Premio* ed altri premi minori, ai quali possono aspirare tutti gli alunni definitivi, salvo quanto è prescritto dall'articolo seguente.

Art. 69. — Al *Gran Premio* possono concorrere i soli alunni di composizione e di canto, che abbiano superato gli esami di licenza con una media di punti 9. 50 in ciascuna materia principale, complementare tecnica e letteraria, nello stesso anno in cui è bandito il concorso.

Gli altri premi sono di tre gradi, e saran conferiti:

1° agli alunni che abbiano raggiunto una media annua di punti 9. 50 nel corso principale, e punti 8. 50 in ciascuno de' complementari tecnici e letterari;

2° agli alunni che abbian raggiunto una media annua di punti 9 nel corso principale e punti 8. 25 in ciascuno dei complementari tecnici e letterari;

3° agli alunni che abbian raggiunto una media annua di punti 8. 50 nel corso principale, e punti 8 in ciascuno dei complementari tecnici e letterari.

La media annua risulterà per un terzo dalle medie riportate durante l'anno scolastico, e per due terzi da quelle degli esami di promozione o di licenza, superati senza il beneficio della riparazione.

Art. 70. — Le somme, rappresentanti i premi minori, sono iscritte su libretti delle Casse postali di risparmio, e divengono proprietà dell'alunno dopo che esso ha superato l'esame di licenza.

TITOLO XV.

Disciplina — Punizioni.

Art. 71. — Alla dipendenza del governatore, e sotto gli ordini immediati del direttore, sta il personale incaricato della sorveglianza disciplinare nelle scuole e nel convitto.

Art. 72. — Le pene disciplinari, sia per le scuole, sia pel convitto, sono di tre gradi:

1.° grado: *a*) Ammonizione privata (e, pei convittori, privazione di ricreazione o di uscita) da pronunziarsi dal censore o dall'ispettrice informandone il direttore;

b) Ammonizione pubblica in convitto o in iscuola, da pronunziarsi dagli stessi, informandone il direttore;

2.° grado: *a*) Ammonizione privata, fatta dal direttore;

b) Ammonizione pubblica, fatta dal direttore;

c) Interdizione di assumere una parte principale nelle esercitazioni, disposta dal direttore;

3°. grado: *a*) Esclusione dagli esami;

b) Espulsione dal collegio.

Le pene di 3° grado sono applicate dal Consiglio su rapporto del direttore.

Per le pene di 3° grado è ammesso il ricorso al Ministro della Pubblica Istruzione.

TITOLO XVI.

Diploma di licenza agli studenti estranei al Collegio.

Art. 73. — Agli esami di licenza, nelle sessioni ad essi assegnate, possono presentarsi anche studenti estranei alle scuole del Collegio, avanzandone domanda, su carta da bollo da lire una, al governatore, e pagando le propine di cui è parola nell'art. 64.

Quegli studenti estranei, che però concorrono alla licenza di *Maestro Compositore*, daranno nella stessa sessione gli esami sulle materie principali, complementari, tecniche e letterarie. E nel loro diploma, oltre quanto è prescritto dall'art. 60, verrà anche notato il nome della scuola o degl'insegnanti di cui il licenziato è stato allievo.

TITOLO XVII.

Anno scolastico — Vacanze.

Art. 74. — L'anno scolastico dura dieci mesi continui, compreso il tempo richiesto dagli esami d'ammissione, di promozione e di licenza.

Art. 75. — Le ferie, durante l'anno scolastico, sono:

tutti i giorni di vacanza segnati dal calendario governativo scolastico;

dall'ultima domenica di carnevale sino a tutto il mercoledì delle Ceneri;

dalla domenica delle Palme a tutto il martedì dopo Pasqua;

dalla vigilia del S. Natale a tutto il secondo giorno dell'anno.

TITOLO XVIII.

Biblioteca.

Art. 76. — Della Biblioteca annessa al Collegio è custode responsabile un bibliotecario, nominato dal Re, a proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica, e posto alla dipendenza del governatore.

È anche addetto alla Biblioteca un sotto-bibliotecario il quale è nominato parimenti per decreto Reale, su proposta del Ministro.

Il bibliotecario non è tenuto a dar alcun insegnamento; ma potrà ricevere un incarico, in vista di qualche sua speciale attitudine letteraria o musicale.

TITOLO XIX.

Personale amministrativo, disciplinare e di servizio.

Art. 77. — Il personale amministrativo, salvo quanto è stabilito all'art. 9 per l'ispettore amministrativo, è nominato con decreto ministeriale sulla proposta del Consiglio. Esso sta alla dipendenza immediata del governatore; ma deve anche in ciò che si riferisce ad affari tecnici e disciplinari, essere ossequente all'autorità del direttore.

Art. 78. — Il personale disciplinare è nominato anche per decreto ministeriale, sulla proposta del Consiglio.

Art. 79. — Alla nomina del personale inserviente provvede direttamente il governatore.

Art. 80. — Sono applicabili al personale pagato dai fondi patrimoniali del Collegio tutte le norme legislative e regolamentari riguardanti gl'impiegati dello Stato, e relative ai congedi, alle aspettative, alla disponibilità, alla dispensa od esonerazione dal servizio, agli aumenti sessennali, alle indennità e pensioni.

I salariati non avranno diritto ad aumenti sessennali.

TITOLO XX.

Regolamento.

Art. 81. — Per l'esecuzione piena ed efficace del presente Statuto, e per quanto altro possa occorrere al buon andamento economico ed artistico del Collegio, sarà compilato un regolamento da approvarsi dal Ministro dell'Istruzione Pubblica, sentito il Consiglio del Collegio stesso.

Col regolamento medesimo verranno determinate le attribuzioni di ciascun impiegato.

TITOLO XXI.

Disposizioni transitorie.

Art. 82. — Gli impiegati, i quali hanno ricevuto sempre i loro stipendi dai fondi del Collegio ed acquistato diritto ad aumenti sessennali, indennità o pensioni, continueranno ad esser pagati dai fondi patrimoniali del Collegio medesimo, a carico del quale sperimenteranno a suo tempo, essi e i loro aventi causa, i diritti già acquistati.

Art. 83. Rimangono parimenti salvi i diritti acquistati dagli alunni che, alla attuazione del presente Statuto, si trovano già in possesso di posti gratuiti nel convitto.

Essi continueranno a goderne fino al compimento dei corsi cui appartengono, rimanendo però soggetti a tutte le disposizioni dello Statuto presente e del regolamento interno, che non riflettano l'ammissione e la conferma dopo il primo anno dall'ammissione.

TITOLO XXII.

Ruolo normale del personale.

Art. 84. — Il seguente ruolo (Tabelle A e B) determina il numero e la qualità degli insegnanti, impiegati e serventi addetti al Collegio:

TABELLA A.

Ruolo normale degli insegnanti ed impiegati.

		Stipendi pagati	
		cogli assegni dello Stato	coi fondi patrimoniali del Collegio
1	Governatore (1)		
1	Direttore	8000	
1	Ispettore amministrativo	5500	
1	Segretario tecnico.	3000	
	Corsi tecnici principali		
2	Professori di composizione a lire 3000 ognuno (2)	6000	
2	Professori di armonia a lire 1800 ognuno . .	3600	
4	Professori di canto a lire 3300 ognuno (3) .	9900	3300
2	Professori di pianoforte a lire 2400 ognuno .	4800	
1	Professore di organo (4)	1800	
1	Professore di arpa	1600	
2	Professori di violino e viola a lire 2200 ognuno	4400	
1	Professore di violoncello	2200	
1	Professore di contrabbasso	1500	
1	Professore di flauto e congeneri . . .	1600	
1	Professore di oboe id. . . .	1600	
1	Professore di clarinetto id. . . .	1600	
1	Professore di fagotto id. . . .	1600	
1	Professore di corno	1600	
1	Professore di tromba, trombone e congeneri .	1500	
	Corsi tecnici complementari		
2	Professori di nozioni elementari a lire 1500 ogn. .	3000	
1	Professore di canto corale per gli alunni del collegio e per la scuola normale	1200	600
1	Professore di storia della musica . . .	1500	
1	Professore di pianoforte	1500	
2	Professori di armonia teorico-pratica a lire 1500 ciascuno	3000	
1	Professore di violino, o violoncello . . .	»	1500
	Corsi letterari		
2	Professori di grammatica e letteratura italiana a lire 1200 ciascuno	1200	1200
2	Professori di elementi di lingua italiana a lire 600 ognuno		1200
1	Professore d'aritmetica (5)	900	

(1) Ufficio *ad honorem*, con alloggio.

(2) Durando nell'ufficio l'attuale professore di composizione cav. Paolo Serrao, riceverà lo stipendio di lire 3600.

(3) Con l'obbligo dello insegnamento nel corso complementare.

(4) Con l'obbligo c. s.

(5) Durando in ufficio l'attuale prof. sig. Alfonso Bracca riceverà lo stipendio di lire 1300.

		Stipendi pagati	
		cogli assegni dello Stato	coi fondi patrimoniali del Collegio
1	Maestra per la classe preparatoria letteraria	»	900
1	Professore di storia e geografia	1200	
1	Professore di letteratura poetica e drammatica	1200	
1	Professore per l'insegnamento pratico d'arte scenica e declamazione.		1000
1	Professore di lingua francese	900	
1	Professore di calligrafia	800	
1	Professore di elementi di lingua e prosodia latina.	900	
	Biblioteca		
1	Bibliotecario (1)	3000	
1	Sotto-bibliotecario	1600	
	Personale amministrativo disciplinare		
1	Segretario-ragioniere		2500
1	Economo-cassiere		2500
5	Ufficiali di segreteria e di ragioneria a lire 1200 ciascuno.		6000
1	Custode consegnatario	1500	
1	Censore (2)		1500
1	Prefetto disciplinare per gli alunni interni (3)		1200
1	Prefetto disciplinare per gli alunni esterni		900
2	Ispettrici disciplinari, una a lire 1400 e l'altra a lire 1200.		2600
4	Sorveglianti a lire 720 ognuno (4)		2880
1	Infermiere (5)		720
	L.	85200	30500
	Maggiori assegnamenti personali come dalle annotazioni 1 e 4	1000	
	L.	86200	30500

(1) Durando nell'ufficio l'attuale bibliotecario, comm. Francesco Florimo, continuerà a godere dell'alloggio di cui ora è provvisto.
(2) Con diritto al vitto ed all'alloggio.
(3) Con diritto c. s.
(4) Con diritto c. s.
(5) Id. id.

TABELLA B.

Ruolo normale del personale inserviente pagato coi fondi patrimoniali del Collegio.

1	Usciere . . . . . L.	600	Con vestiario per l'ufficio.
1	Usciere . . . . . »	510	Id.
1	Portinaio . . . . . »	480	Con vestiario, vitto e allog.
6	Inservienti a L. 600 ogn. »	3600	Con vestiario.
6	Id. » 540 » »	3240	Id.
2	Id. » 480 » »	960	Id.
	L.	9420	

Roma, addì 11 novembre 1888.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione. — P. BOSELLI.

Il Numero 5821 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, N. 2359 sulle espropriazioni per conto di pubblica utilità;
Vista la legge successiva del 18 settembre 1877, N. 5188;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere per l'impianto, sulle coste di Sicilia e delle minori isole dipendenti, di stazioni semaforiche e per dotare queste delle necessarie comunicazioni stradali ed elettriche.

Art. 2.

Alle espropriazioni dei beni immobili all'uopo occorrenti e che verranno designati dal Nostro Ministro della Marina sarà provveduto a senso delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 29 ottobre 1888.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto: *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduti l'art. 60 del Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato col R. Decreto 19 ottobre 1886 n. 4129 (serie 3ª) e l'art. 3 del R. Decreto 7 settembre 1888 n. 5701 (serie 3ª).

Determina:

Art. 1.

La Commissione centrale istituita ai sensi delle citate disposizioni per la campagna di coltivazione dell'anno 1889 è composta nel modo seguente:

Comm. nobile Pietro Morosini, Ispettore Generale nel Ministero delle Finanze, presidente;

Comm. Gian Carlo Siemoni, ispettore superiore forestale, e commend. prof. Tito Pasqui, Direttore Capo di Divisione nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Membri del Consiglio Tecnico dei Tabacchi;

Ingegnere Leone Romanin Iacur, Deputato al Parlamento Nazionale, Presidente del Comizio Agrario di Piove, e Francesco Napoli, Presidente della Società economica di Salerno, delegati del Consiglio di Agricoltura;

Comm. ing. Roberto Sandri, e cav. Augusto Serafini, ispettori tecnici dei tabacchi, delegati del Ministero delle Finanze;

Art. 2.

La stessa Commissione funzionerà anche per le controversie che sorgessero nelle perizie dei tabacchi per la campagna 1888, e pronuncierà il suo giudizio sui tabacchi di bontà eccezionale ai quali dovesse essere attribuito un premio.

Art. 3.

Dal giorno d'oggi cessa di avere effetto il Ministeriale Decreto del 20 agosto 1888 riflettente la nomina della detta Commissione centrale.

Il Direttore Generale delle Gabelle è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Roma, 12 novembre 1888.

Per il ministro: CASTORINA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:*

Con decreti in data dall'8 al 25 novembre 1888:

Curti cav. Angelo, ragioniere di 2ª classe presso gli uffici della Corte dei Conti, collocato a riposo in seguito a sua domanda per età avanzata e per anzianità di servizio, a partire dal 1º dicembre 1888;

Lucifero cav. Diego, segretario di 1ª classe id., id. id. id. per comprovati motivi di salute, id. id.

Falaschi cav. Luigi, id. con lire 4000 id, id. id. id. id., id. id;

Partilora Luigi, vice segretario di ragioneria di 2ª classe nelle Intendenze di finanze, id. id. id. id., id id.;

Petracchi Edoardo, segretario id. di 1ª classe id., id id. id. per anzianità di servizio, id. id.;

Basini cav. Giovanni Maria, primo segretario di 2ª classe id., id. id. id. id, id. id.;

Bossi Luigi, economo magazziniere di 1ª classe id., id. id. id., per età avanzata, id. dal 1º gennaio 1889;

Tornaghi Giuseppe, ingegnere di 3ª classe nel personale tecnico di finanza, id. id. id, per età avanzata e per anzianità di servizio, id. id.;

Paoletti cav. Terenzio, Trapani-Belli cav. Francesco, intendenti di finanza di 2ª classe, reggenti, promossi all'effettività del posto;

Panizzon Leandro, segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, nominato primo segretario di 2ª classe nelle medesime, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Ascoli-Piceno;

Grandoni Augusto, vice segretario di ragioneria di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di famiglia per tre mesi, a datare dal 1º dicembre 1888;

Lalia Paternostro Enrico, id. amministrativo id. nell'Intendenza di finanza di Siracusa, trasferito presso quella di Palermo;

Tarantino Luigi, commesso aggiunto provvisorio in soprannumero nel Dazio Consumo di Napoli, nominato commesso di 3ª classe nell'amministrazione stessa;

Lanza Sebastiano, esattore delle imposte dirette in disponibilità, collocato a riposo in seguito a sua domanda, con effetto dal 6 aprile 1888;

Belluigi Fabiano, vice segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, nominato, per esame di idoneità, segretario amministrativo di 2ª classe nelle medesime, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Ascoli-Piceno;

Palumbo dott. Costantino, ufficiale di scrittura id. id., id, per esame di concorso, id. id. id., id id. di Palermo;

Russo Carlo, di Pietro, agente di cambio della Borsa di Napoli, nominato agente di cambio accreditato presso l'Intendenza di finanza in detta città.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con Regio decreto del 29 novembre 1888:

Ostermann cav. Leopoldo, vice presidente del tribunale civile e correzionale di Messina, è richiamato, a sua domanda, al precedente posto di giudice del tribunale civile e correzionale di Napoli, incaricato dell'istruzione dei processi penali con l'annuo stipendio di lire 3,500 e con l'indennità di annue lire 400, conservando titolo e grado di vice presidente di tribunale.

Con Regi decreti del 2 dicembre 1888:

Boccia cav. Ferdinando, consigliere della sezione di corte d'appello in Potenza, è collocato in aspettativa, a sua domanda per motivi di salute per quattro mesi dal 1. dicembre 1888, con l'assegno in ragione di annue lire 3,000.

Cappuccio Domenico, giudice del Tribunale civile e correzionale di Patti con l'incarico dell'istruzione dei processi penali, è tramutato, a sua domanda, a Messina, cessando dal detto incarico.

Staffa Eugenio, giudice del Tribunale civile e correzionale di Messina, è tramutato a Patti, a sua domanda, con l'incarico dell'istruzione dei processi penali e con l'annua indennità di lire 400.

Buonsanti Ismaele, giudice del Tribunale civile e correzionale di Aquila, applicato all'ufficio d'istruzione penale presso il tribunale civile e correzionale di Napoli, è tramutato a Castiglione delle Stiviere ed applicato al Tribunale civile e correzionale di Napoli nei termini dell'art. 3 della legge 25 gennaio 1888, numero 5174.

Clausi Gaetano, giudice del tribunale civile e correzionale di Castiglione delle Stiviere, applicato al tribunale civile e correzionale di Napoli, è tramutato ad Aquila ed è applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali presso il tribunale civile e correzionale di Napoli con l'annua indennità di lire 400 nei termini dell'art. 43 della legge organica giudiziaria.

Antognoli Filippo, giudice del tribunale civile e correzionale di Spoleto incaricato ivi dell'istruzione dei processi penali, è tramutato, a sua domanda, ad Orvieto, con lo stesso incarico e con l'annua indennità di lire 400, lasciandosi vacante un posto nel tribunale di Spoleto per l'aspettativa del giudice Amaducci Nereo.

Pansini Giuseppe, aggiunto giudiziario presso la Regia procura di Ancona, applicato temporaneamente al tribunale civile e correzionale di Orvieto, è tramutato, a sua domanda, al tribunale civile e correzionale di Rieti, cessando dalla detta applicazione.

Bevere Riccardo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Cagliari è dispensato dal servizio dal 1º dicembre 1888.

Germano Nicola, pretore del mandamento di Laurenzana, è tramutato al mandamento San Carlo all'Arena di Napoli.

Solaro Federico, pretore del mandamento di Casoria, è tramutato al mandamento Chiaia in Napoli.

Bosa Pasquale, pretore del mandamento di Pontecorvo, è tramutato al mandamento di Santa Maria Capua Vetere.

Buonomo Leopoldo, pretore del mandamento di Montecorvino Rovella, è tramutato al mandamento di Angri.

Criscuolo Francesco, pretore del mandamento di Venosa, è tramutato al mandamento di Montecorvino Rovella.

Campolongo Francesco, pretore del mandamento di Aquilonia, è tramutato al mandamento di Venosa.

Gaddi Francesco, pretore del mandamento di Montemiletto, è tramutato al mandamento di Aquilonia.

Miccoli Angelo, pretore del mandamento di Padula, è tramutato al mandamento di Montemiletto.

Acquaviva Gaetano, pretore del mandamento di Montepeloso, è tramutato al mandamento di Padula.

Carrana Alfonso, pretore del mandamento di Ceprano, è tramutato al mandamento di Marigliano.

Sorrentino Tommaso, pretore del mandamento di Marigliano, è tramutato al mandamento di Caserta.

Sbrocchi Luigi, pretore del mandamento di Vallecorsa, è tramutato al mandamento di Nepi.

Tealdi cav. Antonio, pretore del mandamento di Civitavecchia, è tramutato alla Pretura urbana di Roma.

Pollidori Angelo, pretore del 2º mandamento di Perugia, è tramutato al mandamento di Civitavecchia.

Nuccio Grillo Salvatore, pretore del mandamento di Morreale, è tramutato al mandamento Ortobotanico in Palermo.

Pitari Giuseppe, pretore del mandamento di Vittoria, è tramutato al mandamento di Modica.

Biagi Biagio, pretore del mandamento di Avola, è tramutato al mandamento di Vittoria.

Betto Vincenzo, pretore del mandamento di Mineo, è tramutato al mandamento di Avola.

Falconieri Giuseppe, pretore del mandamento di Novara di Sicilia, è tramutato al mandamento di Santa Teresa di Riva.
Arnaldi Girolamo, pretore del mandamento di Riesi, è tramutato al mandamento di Montù Beccaria.
D'Aversa Agostino, pretore del mandamento di Barisciano, è tramutato al mandamento di Lanciano.
Baldi Tommaso, pretore del mandamento di Civitellaroveto, è tramutato al mandamento di Atri.
Cancellieri Domenico, pretore del mandamento Santo Stefano di Camastra, è tramutato al mandamento Priorato in Messina.
Domini Umberto, pretore del mandamento di San Fratello, è tramutato al mandamento di Santo Stefano di Camastra.
De Gaetani Vincenzo, pretore del mandamento di Sant'Agata di Militello, è tramutato al mandamento di San Fratello.
Molin Domenico, pretore del mandamento di Sant'Angelo di Brolo, è tramutato al mandamento di Sant'Agata di Militello.
Petitto Mariano, pretore del mandamento di San Vito Romano, è tramutato al mandamento di Frascati, lasciandosi quello di Sommatino vacante per l'aspettativa del pretore Ribera Guido.
Cardile Gaetano, pretore già titolare del mandamento di Palazzolo Acreide, collocato in aspettativa per motivi di famiglia con Regio decreto 20 ottobre 1888, è richiamato in servizio dal 1° dicembre corrente, ed è destinato allo stesso mandamento di Palazzolo Adreide.
Neri Benedetto, vice pretore del 2° mandamento di Padova, collocato in aspettativa per motivi di salute con Regio decreto 6 settembre u. s., è richiamato in servizio dal 1° decembre 1888, ed è destinato allo stesso 2° mandamento di Padova.
Tagliabracci Emiliano, vice pretore del mandamento di Macerata Feltria, è tramutato al mandamento di Urbania.
Capredoni Giovanni, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Pandino.
Corigliano Antonino, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Laviano.
De Luca Giovanni, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Carsoli.
Berretta Cesare, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Stradella.
Ronca Pietro, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Tonco.
Cantucci Umberto, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di San Giovanni Val d'Arno.
Pegna Mario, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del 1° mandamento di Firenze.
Cicogna Pasquale, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Casoria.
Landuzzi Francesco, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del 1° mandamento di Bologna.
Bassi Camillo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del 2° mandamento di Bologna.
Peluso Giulio, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del 3° mandamento di Bologna.
Piscitelli Silvestro, vice pretore comunale e vice conciliatore in Durazzano, circondario di Benevento, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 627178 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 200, al nome di Fabozzi Antonio, fu Francesco, con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di *Lizio* Lorenzo fu *Francesco*, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Fabozzi Antonio, fu Francesco con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di *Listo* Lorenzo fu *Pietro* vero usufruttuario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 novembre 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

Smarrimento di ricevuta (3ª *pubblicazione*).

Si dichiara lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di Massa, in data 4 novembre 1887, col n. 42 d'ordine e nn. 1038-3454 di protocollo e di posizione, pel deposito di numero quattro cartelle al portatore della complessiva rendita di lire 75 fatto da Montali Cesare di Pietro.

Si diffida, a termini dell'art. 334 del regolamento sul Debito Pubblico, chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, sarà consegnato all'incaricato signor Perfetti Francesco fu Gio: Battista il titolo della suddetta rendita, già resa nominativa a favore del predetto signor Montali Cesare, senza obbligo dell'esibizione della ricevuta dichiarata smarrita, la quale rimarrà di niun valore.

Roma, 10 novembre 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 5 Dicembre 1888.

Presidenza del Presidente Farini.

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

CORSI L., segretario, legge il verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Leggesi un sunto di petizioni.

Accordasi un concedo al senatore Fossombroni.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 » (N. 131).

PRESIDENTE dà la parola al relatore della Commissione per comunicare al Senato le deliberazioni della medesima intorno all'art. 75 proposto dal senatore Cavallini, e sull'art. 77 di cui fu proposta ieri la soppressione, e che furono entrambi rinviati alla Commissione.

FINALI, relatore, dichiara che, tutto considerato, la Commissione ha deliberato di non aderire all'emendamento Cavallini, e ciò principalmente perchè il numero dei membri attribuito alla Deputazione provinciale dall'art. 179 dell'attuale legge comunale e provinciale non sembra eccessivo, avuto riguardo alle attribuzioni che le sono devolute.

INGHILLERI, commissario regio, è del preciso parere del relatore.

CAVALLINI dice che con la legge che si sta discutendo le attribuzioni della Deputazione provinciale vengono diminuite di due terzi e quindi non comprende l'opinione che è prevalsa nella Commissione.

Siccome tuttavia vede che l'emendamento non ha probabilità di essere approvato, non vi insiste.

FINALI, relatore, parlando della proposta soppressione concernente l'art. 77 dichiara che la Commissione ha riconosciuto che l'articolo medesimo ed il richiamo che esso fa all'art. 63 sono convenienti e necessari. Laonde prega che l'articolo sia approvato senza variazione.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 77, che è approvato.

Ieri la discussione è giunta all'art. 79 inclusivo.

Si procede all'esame dell'art. 80 che la Commissione ha redatto nei seguenti termini:

Art. 80.

Sono incompatibili le funzioni di presidente del Consiglio provinciale e di presidente della Deputazione provinciale.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, prega il Senato a non accogliere l'art. 80 così come fu proposto dalla Commissione e di deliberare invece che sia ripristinato l'art. 80 del progetto ministeriale quale fu approvato dalla Camera formulato così:

Art. 80.

Le funzioni di deputato al Parlamento, di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili. Sono pure incompatibili le funzioni di presidente del Consiglio provinciale e di presidente della Deputazione provinciale. Chiunque eserciti una delle dette funzioni non è eleggibile ad altro degli uffici stessi se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da 6 mesi.

Sembragli che le ragioni delle incompatibilità stabilite da questo articolo sieno evidenti.

Crede poi che dal momento che la Camera dei deputati ha creduto di accettare questo articolo, il Senato farebbe bene ad accoglierlo negli stessi termini.

CORTE chiede se i termini dell'articolo si debbano intendere nel senso che uno, il quale è sindaco in una provincia, non possa essere deputato di un'altra.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dice questo essere appunto il senso da attribuire all'art. 80 del progetto ministeriale, perchè è incompatibile che uno funga contemporaneamente da deputato a Roma e da sindaco a Palermo.

CAMBRAY-DIGNY. Sembragli che il termine di sei mesi indicato in questo articolo dovesse riferirsi soltanto a candidature politiche entro alla provincia nella quale il candidato eserciti le funzioni che stabiliscono la incompatibilità.

GRIFFINI esprime il desiderio di schiarimenti nei sensi indicati dagli onorevoli Corte e Digny.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, quanto all'osservazione dell'onor. Corte, rinnova la dichiarazione che le incompatibilità espresse nell'art. 80 ministeriale si abbiano da intendere nel senso più generale.

Quanto alla osservazione dell'onor. Digny ne riconosce la giustezza, e propone quindi che all'articolo si faccia un'aggiunta, nel senso dell'art. 2 della legge 5 luglio 1882, così concepita:

« Però il sindaco eletto deputato al Parlamento fuori della circoscrizione elettorale nella quale esercita le sue attribuzioni, accettando il mandato parlamentare, dovrà mandare le sue dimissioni dall'ufficio di sindaco non più tardi di otto giorni dopo ta convalidazione della sua elezione ».

CORTE teme di non essere stato inteso. Egli ha parlato della incompatibilità fra le funzioni di sindaco in una provincia e di deputato provinciale in un'altra, per sapere se le incompatibilità recate dallo art. 80 si debbono estendere anche ad un tale caso.

A questo non fu risposto.

Parlano sulla questione i senatori ERRANTE, CAVALLINI, PUCCIONI, FERRARIS, MAJORANA-CALATABIANO, il RELATORE DELLA COMMISSIONE ed il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, in seguito di che l'aggiunta proposta dal ministro all'art. 80 ministeriale viene, col consenso anche della Commissione e degli onorevoli Cavallini, Puccioni ed altri, formulato definitivamente così:

« Però il sindaco può essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale nel quale esercita le sue attribuzioni.

« In questo caso, ove non rinunzi il mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dall'ufficio di sindaco ».

PRESIDENTE mette ai voti successivamente l'art. 80 del progetto ministeriale e l'aggiunta proposta dal presidente del Consiglio.

Il Senato li approva, ed approva successivamente il complesso dell'art. 80.

Segue l'articolo 81 così rettificato grammaticalmente dal PRESIDENTE:

Art. 81.

I consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.

Il deputato provinciale o l'assessore municipale che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

La decadenza è pronunziata dai rispettivi Consigli.

Il prefetto la può promuovere.

FINALI, relatore, ringrazia il presidente della rettifica.

RIBERI prega la Commissione di dargli schiarimenti circa la interpretazione del secondo comma dell'art. 81, se cioè in quel comma è compreso anche il sindaco il quale debba decadere dalla carica per non essere intervenuto a tre sedute consecutive.

FINALI, relatore, crede che nel secondo comma debba comprendersi anche il sindaco, e però non sarà male il dirlo esplicitamente.

CALENDA crede che la legge non debba neppure prevedere che il sindaco, senza rinunziare alla carica, non possa non intervenire per tre sedute consecutive.

RIBERI crede che il caso possa avverarsi e siasi già avverato; quindi o si crede che il secondo comma dell'art. 81 comprenda il sindaco, ovvero non si crede che sia compreso, e allora bisogna comprendervelo esplicitamente.

MAJORANA-CALATABIANO crede che nel 2° comma dell'art. 80 non sia compreso e non si debba comprendere il sindaco che non deve essere equiparato ad un assessore o ad un consigliere e posto in pericolo di essere rimosso in seconda convocazione dal Consiglio con una semplice maggioranza relativa.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sostiene non essere necessario comprendere in quell'art. 81 il sindaco, essendo il medesimo specialmente contemplato dall'art. 52 già votato dal Senato.

MAJORANA-CALATABIANO si associa alle dichiarazioni del signor ministro e non fa speciali proposte.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 81, che viene approvato.

Con una variante suggerita dal PRESIDENTE all'art. 84, ed accettata dal ministro e dalla Commissione, sono approvati gli articoli da 82 a 88 escluso l'84 che fu soppresso.

L'art. 89 fu dalla maggioranza della Commissione ridotto al terzo ed ultimo alinea del progetto ministeriale concepito così:

Art. 89.

Quando una frazione di comune avesse da far valere un'azione contro il comune o contro altra frazione del comune, la Giunta provinciale amministrativa, sull'istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, potrà nominare una Commissione di tre o di cinque elettori rappresentante la frazione stessa.

Gli altri due alinea del progetto ministeriale erano questi:

« Ciascun contribuente può, a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al comune o ad una frazione del comune.

« La Giunta, prima di concedere l'autorizzazione, sentirà il Consiglio comunale, e quando la concede, il magistrato ordinerà al comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione ».

FINALI, (relatore), spiega l'azione popolare che è consacrata dai due primi comma dell'art 89.

La maggioranza della Commissione propone la soppressione dei detti due comma che viene combattuta dal ministro.

La minoranza della Commissione si riserva invece di votare contro la soppressione ed in favore dei due primi comma quando i medesimi fossero mantenuti dal ministro.

ERRANTE dichiara di far parte della maggioranza della Commissione e sostiene l'opportunità di sopprimere i due primi comma, specie perchè è stabilito che chi promuove l'azione, in caso di soccombenza, debba avere a proprio carico le spese.

Ciò porterebbe che la disposizione rimarrebbe lettera morta.

MAJORANA-CALATABIANO dichiara di appartenere alla minoranza della Commissione, e cita esempi nei quali, malgrado invasioni di aree pubbliche, chiusure di strade, le autorità comunali restano silenziose, ed occorre pure che sia dato ai cittadini il diritto di sperimentare le azioni che spettino al comune.

Se il senatore Errante trova triste che chi esercita questo diritto, in caso di soccombenza, debba subirne le spese, ciò prova che la disposizione è temperata da opportuna garanzia, quella cioè di rendere guardingo il privato cittadino ad intentare coteste azioni.

MIRAGLIA è stato prevenuto dal senatore Majorana e opina che i due primi comma debbano ripristinarsi nel progetto di legge.

Osserva che il diritto di esercitare l'azione del Comune è dato al contribuente, quindi all'interessato, e non crede che si debba privare il comune del beneficio che può venire al suo patrimonio dalla diligente cura del contribuente.

Osserva che una solida guarentigia si trova non solo nelle spese in caso di soccombenza causata al privato, ma anche nel giudizio di deliberazione della Giunta provinciale amministrativa.

Cita l'esempio del Comune di Altamura che aveva un patrimonio di cui non è rimasta che la decima parte.

Il generale Cialdini, quando era luogotenente del Re nelle provincie meridionali, gli diede commissione di fare la storia di quel demanio comunale, storia dalla quale risulta quanto fecero i Borboni per sollevare i proprietari contro i proletari.

Dice che non si può, non si deve negare al contribuente, che rischia le spese, di promuovere l'azione nel vantaggio del comune.

Trova che la disposizione è assai benefica, e il Senato la deve adottare ora che si lavora tanto perchè i patrimoni comunali non siano più sperperati.

ERRANTE esamina il disposto dell'articolo che subordina l'esercizio dell'azione, non solo alle spese in caso di soccombenza, ma lo subordina all'autorizzazione della Giunta provinciale, allo intervento del Consiglio.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, prega il Senato di mantenere il disposto dei due primi comma dell'articolo, perchè le garanzie che in essi si comprendono sono tali da assicurare che un pazzo non intenterà certo l'azione di che trattasi.

Nota che i nostri comuni versano generalmente in difficoltà finanziarie a incominciare dalle grandi città a finire alle più piccole.

Tutti sanno come i demani comunali siano mezzi saccheggiati, e come le specie siano eccessive.

Dice come sia sorta questa proposta dell'azione popolare alla Camera dei deputati.

Si presentarono difficoltà nel circondare l'esercizio di quest' azione di opportune garanzie.

Spiega il perchè dell'intervento del comune e del pericolo nel privato contribuente di subire il carico delle spese.

Dice che l'azione popolare è ammessa in questa legge all'art. 44 là dove si diede facoltà ad ogni elettore di promuovere l'azione penale che è anche più grave dell'azione civile.

Ora perchè non farlo anche nell' interesse patrimoniale del comune?

Confida che il Senato approverà l'articolo così come venne dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE dice che il senatore Sonnino propone l'aggiunta: « previo deposito delle spese ».

MIRAGLIA fa notare che anche nella legge elettorale politica si dà l'azione popolare perfino a colui che non è elettore.

Si oppone poi all'emendamento proposto dal senatore Sonnino come, quanto meno, inutile.

Insiste nel pregare il Senato a voler accogliere i due primi comma dell'art. 89.

SONNINO dice che non crede quest'articolo sia inutile nè innocente, ma bensì che possa avere gravi conseguenze.

L'emendamento da lui proposto circonda la disposizione di maggiore garanzia.

AURITI considera la questione dal punto di vista pratico e crede sia opportuno aggiungere questa disposizione:

« L'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa può essere ritirata durante il corso del giudizio ».

CAVALLINI ammette il principio sostenuto dal Governo di consentire l'esercizio dell'azione popolare; ma non consente nella forma stabilita nei due primi comma, che stabiliscono l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, la quale può dire di sì e può dire di no.

Crede che sia sufficiente garanzia il porre a carico del contribuente le spese.

PETRI ritiene che, o non bisogna concedere l'azione popolare, ovvero, concedendola, la si deve circondare di opportune e prudenti cautele.

Occorre rammentare che il diritto che si esperimenta è del comune, e il comune deve vigilare sul come questo suo diritto si eserciti.

Giustifica quindi la necessità dell'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa e la necessità dell' intervento del comune.

CAVALLINI trova naturale che il senatore Petri sostenga la necessità delle cautele, perchè appunto egli, come ha confessato, è poco sollecito dell'azione popolare, ma per chi la propugna quelle cautele ne sono la negazione.

INGHILLERI, commissario regio, osserva al senatore Cavallini che egli vorrebbe l'azione popolare senza garanzie, senza freni, senza cautele. Espone i concetti originari dell'istituto dell'azione popolare e la duplice distinzione che se ne riscontrava nel diritto romano.

Giustifica la opportunità e la convenienza dell'esame della Giunta perchè l'azione non intendendosi nell'interesse del contribuente, ma nell'interesse del comune, convien che prima di essere esercitata abbia ad avere le cautele stesse che sono prescritte per la tutela dell'interesse comune.

Al senatore Auriti osserva che l'autorizzazione della Giunta provinciale non è qualche cosa di irrevocabile. Se nel corso del giudizio col prodursi di documenti si trova che non sia prudente che l'azione si esperimenti, è sempre in tempo di revocare la sua autorizzazione.

AURITI crede che il dire esplicitamente che l'autorizzazione della Giunta può essere ritirata nel corso del giudizio serve per maggior chiarezza.

FINALI, relatore, avendo già compiuto l'ufficio di relatore della maggioranza, dice come membro della minoranza che è grato al ministro di avere ripresentato i primi due comma dell'articolo.

Trova che quest'azione popolare non offende alcun diritto, alcun interesse ed è una guarentigia di buona amministrazione.

Crede che, dove sianvi Amministrazioni comunali sollecite dell'interesse dell'azienda comunale, non deve essere temuta l'azione popolare, mentre la medesima è un provvido avvedimento per quelle aziende che non tutelano a sufficienza gli interessi comunali.

Si oppone all'emendamento del Senatore Sonnino.

Conchiude dichiarando che la minoranza voterà in favore del ripristino dei due comma dell'art. 29.

PRESIDENTE legge il sottoemendamento del senatore Auriti.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, prega il senatore Auriti di ritirare il suo emendamento, e dichiara che è implicito nel proposto articolo il concetto che l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa possa essere ritirata nel corso del giudizio.

AURITI prende atto di questa dichiarazione del ministro e ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE pone distintamente ai voti i due primi comma e poi il terzo dell'art. 891 che vengono dal Senato approvati, unitamente all'art. 89, nel suo complesso.

Si passa ora all'art. 90 seguente:

Art. 90.

E' data facoltà al governo del re, sentito il Consiglio di Stato:

1. di coordinare in testo unico, con le disposizioni della presente

legge, quella della legge del 20 marzo 1865, allegato *A*, e delle altre che l'hanno modificata;

2. delegare ai prefetti quelle facoltà ora attribuite allo Amministrazioni centrali le quali verranno indicate in un elenco da approvarsi per decreto reale;

3. di provvedere alla mutazione dei distretti delle provincie di Mantova e della Venezia in circondari e alla sostituzione dei sottoprefetti ai commissari distrettuali;

4. di pubblicare con decreto reale le disposizioni transitorie necessarie alla esecuzione della presente legge.

AURITI svolge il seguente emendamento da lui proposto assieme al senatore Costa:

« E' data facoltà, ecc.

« 1. Come al progetto;

« 2. Di coordinare le disposizioni degli articoli 2, 34 e 62 con quelle « della legge sulla costituzione di una sezione del contenzioso ammi« nistrativo nel Consiglio di Stato;

« 3. Come al progetto n. 2, ecc. ».

ROSSI A. accenna alla questione degli esposti in rapporto particolarmente alle provincie venete che per questo rapporto si trovano fuori legge.

ALLIEVI parla della troppa centralità amministrativa e della tenuissima autorità dei prefetti italiani in paragone dell'autorità dei prefetti francesi i quali, a motivo della maggiore responsabilità loro, sono anche più gelosi e severi tutori del pubblico denaro.

Augura che si dia seriamente mano alla riforma amministrativa sulla base del decentramento.

Dice che però non sarà con piccole modificazioni, con piccoli spostamenti amministrativi che si opererà efficacemente una tale riforma. Desidera udire sulla grave questione l'opinione del mininistro e della Commissione.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, disse alla Camera, e ripete qui all'on. Rossi A. ed al Senato, che la questione degli esposti sarà risoluta nella prossima sessione, quando il Governo presenterà la legge per i fanciulli abbandonati.

Alle richieste del senatore Allievi circa il senso da darsi al n. 2 dell'art. 90, dice che da molto tempo si è promossa e discussa la grande questione del decentramento.

Ricorda i provvedimenti emanati con decreti reali, dei quali il piu ardito fu quello del senatore Digny, che creò le Intendenze di finanza.

Parla delle attribuzioni dei prefetti in base alle disposizioni in vigore. Sicome però la legge non stabilisce ancora tutte le attribuzioni dei prefetti, bisognerà fare una legge speciale, alla quale occorrono maturi studi. Dice che il prefetto deve rappresentare tutta l'Amministrazione centrale.

Si eccettua la giustizia, perchè l'amministrazione giudiziaria è affatto indipendente, fa da sè e sarebbe anche meglio che potesse vivere senza l'opera dei ministri.

La ragione per la quale il ministro si limitò a fare poche variazioni si fu per guardare in queste riforme i più urgenti bisogni dell'amministrazione locale, tenendo distinti gli argomenti che possono formare oggetto di leggi speciali.

Pensa anche che il ministro alle idee di decentramento accennate dal senatore Allievi, comunque non divida in tutto le di lui idee circa la bontà del sistema francese.

Venendo al n. 2 dell'art. 90 dice che il concetto è di autorizzare il Governo a delegare talune facoltà ai prefetti tenendo conto delle leggi e delle istruzioni vigenti.

Crede con ciò possa rimanere soddisfatto il desiderio del senatore Allievi, mentre non converrebbe prolungare più oltre questa discussione che ha dato novella prova del senno del Senato, ed ha altresì dimostrato che la legge comunale e provinciale sarà frutto di una sapiente e matura discussione.

FINALI, relatore, reputa inutile aggiungere osservazioni a quelle fatte dal presidente del Consiglio.

PRESIDENTE mette ai voti l'art. 90, ultimo del progetto, che è approvato.

Annunzia poi che alla fine degli articoli del progetto, la Commissione ha proposto il seguente ordine del giorno:

« Il Governo del Re nella prossima sessione presenterà norme legislative per regolare l'amministrazione e la contabilità dei comuni e delle provincie, in correlazione alla legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato ».

CAMBRAY DIGNY propone che, serbando il concetto espresso nell'ordine del giorno della Commissione, e affine di dargli maggior forza e di circondarlo di maggiori garanzie lo si trasformasse in uno speciale articolo da aggiungersi a quelli del progetto e che prenderebbe il numero 91.

L'articolo proposto dal senatore Digny sarebbe il seguente:

« Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei « conti, provvederà con regio decreto, entro l'anno 1890 a mettere « in armonia l'amministrazione e la contabilità dei comuni e delle « provincie, colle norme della legge e del regolamento sull'ammini« strazione e la contabilità generale dello Stato ».

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, non è alieno dall'accogliere l'articolo aggiuntivo Digny. Però, trattandosi di proposta d'iniziativa parlamentare, se ne rimette al voto del Senato.

FINALI, relatore, insiste nell'ordine del giorno della Commissione.

PRESIDENTE mette ai voti prima l'ordine del giorno della Commissione che è respinto; e quindi l'articolo aggiuntivo del senatore Digny che viene approvato.

CORTE svolge la proposta di un articolo col quale si stabilirebbe la soppressione degli articoli 8 e 110 della vigente legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865.

Ricorda che egli presentò alla Camera, d'iniziativa parlamentare, mentre era ministro dell'interno il senatore Cantelli, un progetto di legge tendente a sopprimere quei due articoli.

Ritiene che quei due articoli stiano in antagonismo coi principi di libertà.

Ricorda che chi crede lesi i suoi diritti può ricorrere a tre mezzi per far valere le sue ragioni:

1° Rivolgersi ai tribunali;

2° Rivolgersi al Parlamento;

3° Rivolgersi all'opinione pubblica.

Confida che il presidente del Consiglio, memore dei principi costantemente sostenuti nella Camera dei deputati, si farà iniziatore di una legislazione liberale: in questa materia confida che di lui non si possa dire che non è fedele come è gagliardo.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dice che gagliardo non è, ma fedele fu sempre ai suoi principi.

Ricorda che al deputato Basteris, il quale fece nella Camera simile proposta, rispose che quei due articoli sarebbero soppressi, ma non in quest'occasione, sibbene quando sarà discusso il progetto di legge sullo stato degli impiegati, progetto che sarà presentato nella prossima sessione parlamentare.

Dice che il sistema francese in questa materia è stato ormai abbandonato dalla stessa Francia.

Opina che dopo queste dichiarazioni il senatore Corte vorrà ritirare la sua proposta.

MIRAGLIA dice troppo grave il problema sollevato dall'onorevole Corte affinchè si stabilisca il sistema di responsabilità per i pubblici funzionari. Non è questo il momento di trattarne. La questione si svolgerà quando verrà davanti al Parlamento la legge sullo stato degli impiegati civile promessa dal presidente del Consiglio.

CORTE dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio non insiste.

ROSSI A. propone al paragrafo 11 dell'art 102 della legge 20 marzo 1865 dopo la parola « impiegati » di aggiungere le parole: « eccettuato il segretario ».

Dice che più che una proposta è una domanda di chiarimento circa le conseguenze dell'art. 2 dal Senato votato.

FINALI, relatore, dice che, malgrado la disposizione stabilita nell'art. 2, l'autorità del sindaco anche rispetto al segretario rimane integra e inalterata.

ROSSI A. prende atto delle dichiarazioni del relatore e ritira la sua proposta.

FARALDO propone e svolge la seguente proposta:

Sostituire all'art. 222 della legge 20 marzo 1865 il seguente, introducendolo nella legge in discussione col n. 89 *bis:*

« I consiglieri, *ed in generale i membri di Commissioni o Giunte,* si asterranno dal prender parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso i Corpi cui appartengono, cogli stabilimenti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio, *o ad essi affidato,* o di interessi, liti e contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o conferire impieghi ai medesimi ».

FINALI, relatore, dichiara che la Commissione propone di sostituire all'articolo del senatore Faraldo il seguente, che recherebbe il n. 92:

« L'art. 222 della legge 20 marzo 1865 è applicabile anche ai membri della Giunta amministrativa provinciale ».

Questo nuovo articolo è approvato.

PRESIDENTE dice che ora sarebbe il momento di procedere alla votazione a scrutinio segreto del progetto.

Se non che, dovendosene coordinare gli articoli in conformità delle deliberazioni del Senato, per il quale scopo il progetto viene rinviato alla Commissione, la votazione sarà rimessa a domani in principio di seduta.

La seduta è levata alle ore 6 e 5.

Camera dei Deputati

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 5 dicembre 1888.

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,20.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE comunica una lettera del presidente del Senato, il quale dà notizia della morte del senatore Tommaso Melodia.

Al suo figlio, che fu per molti anni membro della Camera, la Camera stessa invia condoglianze.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE dà comunicazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni per le quali son riconosciute non contestabili le elezioni: del l'onorevole Ceraolo Garofalo pel 2° collegio di Messina, e dell'onorevole Celeste Paroncilli pel 3° collegio di Udine. Li dichiara quindi eletti, salvo casi d'incompatibilità.

Svolgimento di una interpellanza.

COSTANTINI svolge la seguente interpellanza:

« Il sottoscritto desidera interpellare il ministro dei lavori pubblici sulle anormalità dell'orario nella linea Roma-Sulmona-Pescara ».

Rileva la importanza di questa linea, la più breve tra Roma e l'Adriatico, la prima ad essere considerata fra le linee interne, nella legge delle costruzioni ferroviarie; e nota quindi come mal sia in corrispondenza di tale importanza l'orario dei treni per quella linea stabilito.

Tale orario, prescrivendo lunghissime fermate ed interruzioni nel percorso, rende incomodissima la comunicazione tra i punti estremi. Inoltre la velocità dei treni è minima, mentre essa è ben superiore sopra linee che hanno pendenze e curve maggiori.

Attribuisce tali inconvenienti alla eccessiva cura degl'interessi locali, alla imperizia del personale ed all'interesse della Società d'indurre i viaggiatori a preferire la linea Adriatica, la quale presenta un percorso più lungo, e di screditare le costruzioni governative.

E conchiude col chiedere: che si sopprimano ed abbreviino alcune fermate; che si acceleri la velocità dei treni, e che si renda continuativo il servizio notturno. (Bene!)

SARACCO, (ministro dei lavori pubblici), risponde che i lamenti dell'onorevole Costantini non hanno fondamento rimpetto al nuovo orario attuato nel 1° dicembre, col quale si sono migliorate di gran lunga le comunicazioni tra Roma e l'Adriatico.

Riconoscendo la capitale importanza della linea Roma-Sulmona vorrebbe egli pure che la linea stessa rispondesse degnamente al suo scopo; ma assicura che una velocità maggiore non si potrà dare ai treni che quando la linea sia completata ed assodata.

Esclude quindi che considerazioni di altro ordine trattengano il Governo dal fare il dover suo.

Quanto al rendere continuativo il treno notturno, dichiara che non è possibile senza danneggiare quelli che si trovano nei punti intermedii della linea; mentre quelli dei punti estremi hanno a loro disposizione due treni. Dichiara, del resto, che procurerà di sodisfare quanto sia possibile gli interessi dei quali s'è fatto interprete l'onorevole Costantini.

COSTANTINI ringrazia il ministro della sua risposta, ma dichiara di persistere nelle sue osservazioni, poichè la continuità del treno da lui reclamata non turberebbe gli interessi di alcuno. In ogni modo, prende atto della promessa del ministro di meglio studiare la questione, e si riserva di ripresentare la sua interpellanza.

PRESIDENTE rilegge la seguente domanda di interrogazione dell'onorevole Caterini.

« Il sottoscritto domanda di interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici se intenda valersi, prima che spiri il corrente anno, delle facoltà accordategli dall'art. 1° della legge 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3ª) di provvedere per decreto reale alla concessione della costruzione e dell'esercizio del tronco Isernia-Campobasso che forma parte della linea Sulmona-Isernia-Campobasso ».

SARACCO, ministro dei lavori pubblici. Per non perdere tempo, rispondo una sola parola all'onorevole Caterini: *sì.*

CATERINI. La ringrazio.

Discussione del disegno di legge per l'emigrazione.

PRESIDENTE domanda all'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno, se accetti che la discussione si apra sul disegno della Commissione.

FORTIS, sotto-segretario di Stato. Sì, però con qualche riserva.

QUARTIERI, segretario, legge il disegno di legge.

UNGARO ricorda di aver da tempo presentata un'interpellanza intorno alle condizioni dell'emigrazione italiana agli Stati Uniti, dichiarando però che non intende di muovere censura alcuna al ministro degli affari esteri, ma soltanto di invitarlo a provvedere acchè i nostri connazionali emigranti nell'America del Nord non siano ingannati alla partenza, e trovino migliori condizioni all'arrivo.

L'oratore, descritta la vita che conducono a New-York la maggior parte degli emigranti italiani, dice che il disegno della Commissione è troppo roseo, e che occorre da parte del Governo una vigilanza più attiva e più efficace. Chiede che non siano rilasciati passaporti a coloro che non dimostrano d'avere i mezzi necessarii alla traversata e da vivere qualche mese, e invoca altresì l'impianto a New-York di una succursale della Banca Nazionale.

FRANCHETTI è lieto che il Governo abbia accettato il disegno della Commissione, imperocchè, nell'incertezza sulla sorte degli emigranti, preferisce che sia lasciata ai cittadini la maggior libertà d'emigrare; ogni limitazione, dice, a questa libertà, sarebbe come la pena del domicilio coatto applicata a coloro che non hanno altra colpa che quella di essere poveri.

Riconosce che si corre incontro ad inconvenienti con questo sistema, come con quello della restrizione: ma crede che sia possibile superarli; e dice che ai più gravi inconvenienti si potrà provvedere coi mezzi proposti nel disegno di legge, opportunamente completati con altre disposizioni destinate a dar piena e precisa contezza al Governo delle condizioni dei nostri emigranti. Conclude presentando in questo senso un ordine del giorno.

BADALONI ammette che il disegno della Commissione modifichi in senso liberale quello del Governo; ma nota che non si provvede che a una sola parte della questione, dappoichè si mira a frenare gli abusi degli agenti di emigrazione, ma non a regolare l'emigrazione

medesima, nè a tutelare efficacemente le sorti degli emigranti, e non si lascia, se non in modo illusorio, la completa libertà d'emigrare.

L'oratore dice che l'esodo dei lavoratori cresce in modo allarmante ogni anno, e più specialmente nelle provincie del Mezzogiorno e del Veneto: e dubita che, seguitando in tal guisa, quelle provincie finiranno col rimanere deserti inospiti nel mezzo d'Italia.

Accennando alle cause che producono questo doloroso fenomeno, afferma che principalissima fra queste è la miserevole condizione delle popolazioni rurali, per il lavoro scarso e non renumerato, per l'usura che le smunge, per la loro insufficiente partecipazione ai prodotti del fondo.

Queste sono le varie cause dell'emigrazione, e cita in proposito un brano del Morpurgo, dal quale si rileva che senza l'emigrazione in certi paesi del Veneto si sarebbe esposti a morire di fame.

Le provincie, che dànno il maggiore contingente all'emigrazione, sono quelle dove infierisce la malaria e la pellagra, oppure quelle dove venti anni addietro infieriva il brigantaggio.

Frattanto l'attuale disegno di legge non pare che voglia eliminare molte di quelle cause di emigrazione che l'oratore ha enumerate. Anzi si potrebbe dire che alcune proposte finanziarie e militari presentate recentemente dal Governo non fanno che aggravarle.

È col diminuire le spese improduttive, col sostituire l'imposta progressiva alle tasse che gravano sui poveri, col surrogare all'esercito stanziale la nazione armata che si può realmente impedire o diminuire l'emigrazione.

Se con una legge si potesse sul serio impedire l'emigrazione si susciterebbero delle sommosse in quelle provincie là dove l'emigrazione è maggiore. Nelle presenti condizioni sociali l'emigrazione è un beneficio; essa anche ha contribuito a diminuire la delinquenza. Non è vero che i nostri contadini partano perchè illusi dagli agenti d'emigrazione: essi partono perchè sanno che non potranno star peggio che in patria. (Bene!)

Certo che se si togliesse l'arruolamento dei contadini, l'emigrazione sarebbe molto diminuita perchè molti di questi non possono pagare del proprio il viaggio, ma ciò non sarebbe loro di giovamento.

Il proteggere l'emigrante contro gli speculatori disonesti certo che è un dovere del Governo, ma a ciò può bastare il Codice penale, e ad altri bisogni degli emigranti provvedono bene alcuni articoli di questa legge; del resto il Governo potrebbe potentemente coadiuvato da società di patronato costituite nei porti di partenza e di arrivo degli emigranti.

Termina esortando il Governo a togliere dal disegno di legge tutto quanto intralcia la libertà di emigrare; a questa sola condizione egli ed i suoi amici daranno il loro voto favorevole. (Approvazioni).

LUCHINI ODOARDO approva il disegno di legge nel suo concetto fondamentale e nelle sue principali disposizioni; però in certi punti lo crede incompleto, perchè mentre lo Stato tutela l'emigrante finchè è in Italia o in viaggio, lo abbandona una volta che è arrivato al posto dove deve sbarcare.

Accenna alle condizioni degli emigranti italiani nell'America del Nord, ed alla campagna contro di loro intrapresa da alcuni giornalisti e uomini politici americani, e per dimostrare la necessità di provvedimenti contro gli arruolatori in Italia e di tutelare gli emigranti in viaggio e quando sono giunti a destinazione, legge la deposizione di un contadino di Palermo alla Commissione d'inchiesta sulla emigrazione a New-York.

E' d'avviso che il Governo dovrebbe agevolare l'istituzione del Credito coloniale ed incoraggiare le società di patronato. Vorrebbe che in alcuni casi eccezionali fosse data al Governo facoltà di vietare temporaneamente gli arruolamenti. In questo senso proporrà una aggiunta alla legge.

PLEBANO crede giusto che lo Stato assuma la tutela degli emigranti, ma non vuole che sia menomamente offesa la libertà di emigrazione.

Crede più liberale il disegno di legge della Commissione di quello del Governo.

Gli pare utile ed importante studiare quali siano le cause dell'emigrazione ed evidente che in Italia rapporti di prefetti, documenti speciali di ogni genere, tutto dimostri che la causa prima dell'emigrazione sia la miseria.

Deplora la scarsezza di capitale il quale non si impiega nelle imprese agricole se non quando abbonda in un paese, ed in Italia le tasse eccessive ne impediscono il progressivo aumento.

Non crede che si possa impedire l'emigrazione; se si potesse egli la crederebbe una misura pericolosa, mentre nel paese è aumentato il prezzo del pane e presto aumenterà quello del sale.

La quistione economica si impone, ed egli desidera sapere dal Governo che cosa abbia in animo di fare per mantenere la promessa che in un noto telegramma il presidente del Consiglio faceva al Capo dello Stato, che giustamente si preoccupava delle condizioni economiche del paese (Approvazioni).

FERRI ENRICO esamina le condizioni degli operai specialmente nella provincia di Mantova, e ne trae la conclusione che sia impossibile impedire l'emigrazione. Anch'egli crede che il desiderabile sarebbe sopprimere le cause dell'emigrazione; ma questo non si può certamente fare in pochi anni.

Sostiene che gli interessi dei lavoratori non siano sostanzialmente opposti a quelli dei proprietari per quel che riguarda l'emigrazione; dopo aver ricordato quali vantaggi l'emigrazione può portare per gli operai, dice che con essa, (eccezione fatta per certi momenti di crisi) si rendono migliori le condizioni dei proprietari, aprendo nuovi sbocchi ai loro prodotti.

Crede artificiosa la distinzione dell'emigrazione in spontanea e provocata dagli agenti; gli arruolatori poco potrebbero fare se migliori fossero le condizioni dei contadini; ne porta come esempio la Toscana.

Più giusto sarebbe distinguere l'emigrazione in individuale e collettiva.

Per la prima non occorrerebbe alcun provvedimento, e tutta l'attenzione del Governo dovrebbe essere rivolta alla seconda che è la forma patologica dell'emigrazione e che dovrebbe essere sorvegliata non soltanto nel momento della partenza, ma anche in quelli del tragitto, e dell'arrivo e permanenza.

L'inefficacia degli articoli del Codice della marina mercantile, essendo ormai dimostrata, ed essendo noto come sui piroscafi sui quali si fa il tragitto, siano spesso violate tutte le regole dell'igiene, egli avrebbe desiderato che in qualche modo in questa legge vi si provvedesse.

Deplora anch'egli che manchi ai nostri nazionali residenti all'estero l'efficace tutela dei consoli, e sebbene riconosca che non sia questa la sede opportuna per imprendere una larga riforma consolare, crede conveniente rivolgere alcune raccomandazioni al Governo.

La legge ora in discussione però potrebbe istituire ed incoraggiar comitati di patronato, i quali sostenuti dal Governo potrebbero abbastanza efficacemente difendere gli interessi degli emigrati.

Combatte l'articolo 1° del disegno di legge della Commissione, che crede una inutile restrizione della libertà di emigrazione, e l'articolo 5 del disegno ministeriale che egli spera sarà abbandonato dal Governo, poichè se fosse approvato ne sarebbe turbata l'economia della legge, ed essa perderebbe il carattere suo di legge di polizia.

Concludendo dichiara che salvo gli appunti che ha già fatti, egli è favorevole al disegno di legge della Commissione. (Approvazioni).

Presentazione di relazione.

DI BREGANZE presenta la relazione sul disegno di legge: Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma.

La seduta termina alle 6,20.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 4. — Camera dei Deputati. — Essendo pochi i deputati presenti, si toglie la seduta.

Corrono insistenti voci che sia scoppiata la crisi ministeriale, perchè il ministro della guerra avrebbe annunziato l'intenzione di dimettersi, ma i giornali ministeriali le smentiscono.

LONDRA, 4. — Camera dei Comuni. — Lord. R. Churchill biasima la spedizione inglese a Suakim. Propone l'aggiornamento della Camera per protestare.

Il ministro della guerra, Edward Stanhope, dimostra la necessità della spedizione e le sue probabilità di successo, assicurando nuovamente che l'Inghilterra lascierà l'Egitto appena la tranquillità e la sicurezza vi saranno ristabilite.

La mozione di lord R. Churchill è respinta con 231 voti contro 189.

ATENE, 4. — Camera dei Deputati. — Si pone fine alla discussione finanziaria approvando, con 85 voti contro 54, una mozione di fiducia nel Gabinetto.

MADRID, 5. — La situazione del Gabinetto sembra assai scossa per la mancanza di consistenza nella maggioranza ministeriale.

Parecchi membri di questa sono disposti a votare contro i candidati ministeriali nella nomina, che avrà luogo oggi, della Commissione del bilancio.

TARIFA, 4. — Il piroscafo *Po*, della Navigazione generale italiana, passò qui ieri, proveniente da Rio-Janeiro e diretto a Genova.

WASHINGTON, 4. — Nella sua relazione, Fairchild, segretario del Tesoro, constata che l'eccedente accumulato al 29 settembre 1888 ascende a 96 milioni e mezzo di dollari, e calcola che l'eccedente, al 30 giugno 1889, sarà di 127 milioni se non si comperano più obbligazioni.

Fairchild dice che se le entrate continuano a progredire come finora, esse basteranno per ammortizzare prima del 1900 tutto il Debito pubblico, il quale ascende a 1393 milioni di dollari. Ciò dimostrerà l'assoluta necessità di riformare il sistema delle imposte.

SANTOS, 4. — È arrivato il piroscafo *San Gottardo*, della Società Dufour Bruzzo.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 5 dicembre 1888.

VALORE AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	VALORE nominale	VALORE versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	98 02½, 98 05	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	98 07½, 98 10	98 07½	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	97 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	94 85
Detto Rothschild	1° decem. 1888	—	—	»	»	97 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Detto 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	470 »
Dette 4 0/0 quinta emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	464 50
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 0/0	»	500	509	»	»	477 50
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 1/2 0/0	»	500	500	»	»	502 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	782 »
Dette Ferrovie Mediterranee stampigliate	»	500	500	»	»	625 »
Dette Ferrovie Mediterranee certif. provv.	»	500	100	»	»	585 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie della Sicilia	1° luglio 1888		500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2110 »
Dette Banca Romana	1° luglio 1888	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	385 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	1° aprile 1888	500	250	»	»	578 »
Dette Banca Provinciale	1° luglio 1888	250	250	»	»	240 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	920 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	500 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	1425 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) Em. 1888	»	500	250	»	»	1160 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	300	»	»	»
Dette Società Immobiliare	»	500	460	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	335 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'Illuminazione	»	100	100	»	»	103 »
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	»	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° luglio 1888	150	150	»	»	225 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	475 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	600 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° luglio 1888	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	260 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferroviarie 3 0/0, Emissione 1887 e 1888	1° luglio 1888	500	500	»	»	305 »
Dette Ferroviarie Tunisi Goletta 4 % (oro)	»	500	500	»	»	»
Dette Società Immobiliare	1° ottobre 1888	500	500	»	»	498 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Id. Id. Id. II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Second. della Sardegna	»	500	500	»	»	443 »
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 % (oro)				»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1888	25	25		»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
4 ½	Francia	90 g.	»	»	99 95
	Parigi	chèques	»	»	101 12½
5	Londra	90 g.	»	»	25 26
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 98 32½, 98 35, fine corr.
Ren. Italiana 5 % 2ª grida 98 37½ fine corr.
Az. Banca Romana 1150, fine corr.
Az. Banca Generale 662, 661,50, fine corr.
Az. Banca di Roma 791, fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerciale 588, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 1872, 1874, fine corr.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 362, 360, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 912, 913, 914, 915½, 911, 910 fine corr.
Az. Soc. An. Tramway Omnibus 325, fine corr.

Risposta dei premi / Prezzi di Compensazione	28	dicembre
Compensazione	29	id.
Liquidazione	31	id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 4 dicembre 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97,850.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95,680.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62,062.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 60,795.

Il Sindaco: MARIO BONELLI. — V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.